

DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2023 404/2023/R/EEL

<u>DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DELL'IMPIANTO ESSENZIALE FIUMESANTO</u>

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1264^a riunione del 19 settembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 563/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 626/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 257/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 257/2023/R/eel);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione) del 12 agosto 2022, prot. Autorità 35183, di pari data (di seguito: prima comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 2 settembre 2022, prot. Autorità 37860, del 5 settembre 2022 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP Produzione dell'11 novembre 2022, prot. Autorità 57818, del 14 novembre 2022 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna del 17 novembre 2022, prot. Autorità 59321, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);



- la comunicazione di Terna del 4 luglio 2023, prot. Autorità 44918, del 5 luglio 2023 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 10 luglio 2023, prot. Autorità 46356, dell'11 luglio 2023 (di seguito: quarta comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all'Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, l'utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio



di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Fiumesanto di EP Produzione, con la deliberazione 563/2021/R/eel l'Autorità ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2022, le proposte presentate da Terna nel novembre 2021, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo, fatte salve alcune previsioni e precisazioni, e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2022 (cfr. comma 77.51, lettera j);
- nell'anno 2022 l'impianto Fiumesanto è stato soggetto al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65;
- dalla prima comunicazione EP e dalla prima comunicazione Terna si evince che EP Produzione ha esercitato la facoltà di cui al combinato disposto dei commi 64.38, 77.51, lettera j), e 64.30, lettera b), richiedendo di modificare, per il periodo compreso tra il giorno 11 agosto 2022 e il 31 dicembre 2022, i valori e i criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili e alla componente smaltimento;
- per quanto attiene alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Fiumesanto, con la deliberazione 626/2022/R/eel l'Autorità ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2023, le proposte presentate da Terna nel novembre 2022, ai sensi del comma 64.31, lettera a), e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2023 (cfr. comma 77.56, lettera j);
- dalla seconda comunicazione EP e dalla seconda comunicazione Terna emerge che EP Produzione si è avvalsa della facoltà di cui al comma 64.30, lettera b), avanzando istanze, per l'anno 2023, in merito ai valori e ai criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, in relazione alla componente a copertura dei costi per i combustibili, alla componente smaltimento e alle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h);
- nel corrente anno, l'impianto Fiumesanto è soggetto al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65;
- in relazione alle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, con la deliberazione 257/2023/R/eel, tra l'altro, è stato stabilito di:
 - a) approvare, per l'anno 2023, le istanze avanzate da EP Produzione per il medesimo anno, di cui alla seconda comunicazione EP e alla seconda comunicazione Terna, limitatamente alla valorizzazione:
 - della logistica nazionale del principale combustibile utilizzato nell'impianto, di cui al comma 64.12, lettera b.3);



- del combustibile (inclusa la relativa logistica) diverso dal principale combustibile dell'impianto Fiumesanto e dai due combustibili derivati dal petrolio utilizzati nell'impianto medesimo;
- delle componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h);
- b) confermare, per gli anni 2022 e 2023 e con riferimento al principale combustibile utilizzato, i criteri di valorizzazione dello stesso e della relativa logistica internazionale, di cui al comma 64.12, lettere b.1) e b.2), approvati per l'anno 2022 con la deliberazione 563/2021/R/eel e applicati per l'anno 2023 ai sensi del comma 77.55;
- c) confermare i valori della componente smaltimento approvati con le deliberazioni 563/2021/R/eel e 626/2022/R/eel, rispettivamente, per gli anni 2022 e 2023;
- d) continuare ad applicare, per l'anno 2023 e con riferimento ai due combustibili dell'impianto Fiumesanto derivati dal petrolio, i criteri di valorizzazione della logistica nazionale, di cui al comma 64.12, lettera b.3), confermati per l'anno 2022 con la deliberazione 563/2021/R/eel e applicati per l'anno 2023 ai sensi del comma 77.55;
- e) rigettare le istanze avanzate da EP Produzione, di cui alla prima e alla seconda comunicazione EP e alla prima e alla seconda comunicazione Terna, in merito agli aspetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d), in quanto non supportate da elementi sufficienti, prevedendo tuttavia che detto utente possa esercitare le facoltà di cui ai commi 77.51, lettera j), e 77.56, lettera j);
- con la terza e la quarta comunicazione Terna, Terna ha evidenziato che l'utente EP Produzione si è avvalso della facoltà di cui ai commi 77.51, lettera j), e 77.56, lettera j), modificando e integrando le istanze avanzate per il periodo dall'11 agosto al 31 dicembre dell'anno 2022 (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2022), di cui alla prima comunicazione EP e alla prima comunicazione Terna, e per l'anno 2023, di cui alla seconda comunicazione EP e alla seconda comunicazione Terna, in merito ai valori e ai criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, con particolare riferimento alla componente a copertura dei costi per i combustibili e alla componente smaltimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto, stabilire di:
 - a) approvare, per il periodo di riferimento dell'anno 2022, le istanze avanzate da EP Produzione per il medesimo periodo, limitatamente:
 - ai criteri di valorizzazione del principale combustibile utilizzato e della relativa logistica internazionale, di cui al comma 64.12, lettere b.1) e b.2), come riportati nella terza comunicazione Terna;
 - al valore della componente smaltimento, di cui alla prima comunicazione EP e alla prima comunicazione Terna (cfr. pagina 2 dell'istanza di EP Produzione);



- b) continuare ad applicare, per il periodo di riferimento dell'anno 2022 e in relazione ai due combustibili dell'impianto Fiumesanto derivati dal petrolio, i criteri di valorizzazione della logistica nazionale, di cui al comma 64.12, lettera b.3), confermati per l'anno 2022 con la deliberazione 563/2021/R/eel, in quanto le istanze avanzate da EP Produzione su detti criteri risultano tardive, essendo state formulate per la prima volta dopo la deliberazione 257/2023/R/eel rispetto al periodo di riferimento dell'anno 2022 ed essendo basate su elementi già noti all'utente al momento della presentazione delle istanze di cui alla prima comunicazione EP e alla prima comunicazione Terna;
- c) approvare, per l'anno 2023, le istanze avanzate da EP Produzione per il menzionato anno, limitatamente:
 - ai criteri di valorizzazione del principale combustibile utilizzato e della relativa logistica internazionale, di cui al comma 64.12, lettere b.1) e b.2), come riportati nella quarta comunicazione Terna;
 - al criterio di valorizzazione della logistica nazionale dell'olio combustibile, di cui alla seconda comunicazione EP e alla seconda comunicazione Terna (cfr. pagina 3 dell'istanza di EP Produzione),
 - al valore della componente smaltimento, di cui alla seconda comunicazione EP e alla seconda comunicazione Terna (cfr. pagina 4 dell'istanza di EP Produzione);
- d) continuare ad applicare, per l'anno 2023 e in relazione al gasolio utilizzato per l'impianto Fiumesanto, la valorizzazione della logistica nazionale, di cui al comma 64.12, lettera b.3), confermato per l'anno 2022 con la deliberazione 563/2021/R/eel e applicato per l'anno 2023 ai sensi del comma 77.55, poiché gli elementi forniti non risultano sufficienti a giustificare l'entità dell'incremento dei relativi costi;
- prevedere che:
 - a) ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci con le limitazioni temporali indicate ai precedenti alinea;
 - b) ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, le disposizioni del presente provvedimento relative all'anno 2023 siano efficaci dal terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima

DELIBERA

1. con riferimento alle istanze presentate da EP Produzione S.p.A., di cui alla prima e alla seconda comunicazione EP e alla prima e alla seconda comunicazione Terna, come modificate e integrate secondo quanto indicato dalla terza e dalla quarta



comunicazione Terna, in merito agli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Fiumesanto per il periodo di riferimento dell'anno 2022 e per l'anno 2023, di adottare le disposizioni dettagliate in premessa, applicando le limitazioni temporali di efficacia specificate in premessa, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte e del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione;

- 2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad EP Produzione S.p.A.;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini